

**IMMISSIONI IN RUOLO
PERSONALE DOCENTE
A.S. 2022/23**

CRITERI E MODALITÀ

QUALI GRADUATORIE SI UTILIZZANO

FASE ORDINARIA	
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)	PER IL 50% DEI POSTI DISPONIBILI
GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI (GMRE)	PER L'ALTRO 50% DEI POSTI DISPONIBILI
FASE RESIDUALE	
<p>"CALL VELOCE" Con contratto a tempo indeterminato</p>	<p>Se residuano ancora disponibilità (posto comune e sostegno) dopo le fasi precedenti (GAE/CONCORSI), il docente inserito nelle GAE o nelle GMRE (2016, 2018, 2020 ecc.) in una determinata Regione, può presentare domanda di partecipazione per un'altra Regione, scegliendo una o più province di una sola Regione. Gli aspiranti inseriti nelle GAE possono, in alternativa alla presentazione della domanda in altra Regione, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa Regione rispetto alla provincia in cui risultano collocati.</p> <p>Attenzione: Chi è già di ruolo in anni precedenti o è stato destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato dalle procedure precedenti (GAE – concorsi) per l'a.s. 2022/23, non può presentare domanda. Non può presentare domanda chi è inserito nelle GPS.</p>
Solo posti di sostegno	
<p>GPS I FASCIA POSTI DI SOSTEGNO (Contratto a T.D. finalizzato al ruolo)</p>	<p>Se residuano ancora disponibilità (posto di sostegno) dopo le fasi precedenti (GAE/CONCORSI), compresa la Call veloce, a livello di singola provincia, sono utilizzate le graduatorie di I fascia delle GPS del sostegno (sono compresi gli eventuali docenti che hanno sciolto la riserva entro il 20 luglio 2022).</p> <p>I docenti potranno essere assunti a tempo determinato per le supplenze sui posti di sostegno, fino al 31 agosto 2023, e dopo il superamento del percorso di formazione e prova avranno l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2022 ed economica dal 1° settembre 2023.</p> <p>Attenzione: Chi è già di ruolo in anni precedenti o è stato destinatario di una proposta di assunzione a tempo indeterminato dalle procedure precedenti (GAE – concorsi) per l'a.s. 2022/23, può accettare la proposta.</p>

CRITERI GENERALI

<p>POSTO DISPARI</p>	<p>L'unità eccedente è assegnata <u>alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine</u> e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.</p>
<p>POSIZIONI DI EUBERO RESTITUZIONE POSTI</p>	<p>Nel caso in cui, nell'anno scolastico 2021/2022, <u>non si sia provveduto ad effettuare le nomine in ruolo dalle graduatorie di merito</u>, in quanto non ancora vigente la relativa graduatoria e, di conseguenza, <u>i relativi posti siano stati conferiti ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento</u>, <u>si dovrà provvedere alla restituzione di tali posti alle nomine in ruolo per le procedure concorsuali</u>.</p>
<p>GMRE ESAURITA</p>	<p>Nel caso in cui la graduatoria di un concorso (<i>intendendo come tale l'intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti</i>) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, <u>questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento</u>.</p>
<p>GAE ESAURITA</p>	<p>Nel caso in cui la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati <u>si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali</u>.</p>
<p>COMPENSAZIONI</p>	<p>Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede fermo restando il limite del contingente assegnato, a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo prioritariamente al grado e alla tipologia disposto di cui trattasi (<u>in subordine è quindi possibile anche in altro grado o per altra tipologia di posto</u>). Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, <u>sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto</u>.</p>
<p>PRECEDENZE (si seguono esclusivamente i criteri contenuti nell'art. 13 comma 1 CCNI dei trasferimenti del personale docente)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale: Il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia. ✓ Assegnazione della sede: È assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, dall'art. 33 comma 6 e dall'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
<p>RISERVE DI LEGGE</p>	<p>Bisogna tenere conto delle quote di riserva ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e delle altre riserve previste. Attenzione: la riserva di legge si applica sull'intera graduatoria (anche se divisa in fasce) e, nel caso delle graduatorie concorsuali, si applica considerando anche la graduatoria degli idonei (ovvero la riserva opera sull'intera graduatoria – vincitori+idonei e non per singola fascia o distinzione).</p>

SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Come avvengono le assunzioni

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)	PER IL 50% DEI POSTI DISPONIBILI
GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI (GMRE)	<p>PER L'ALTRO 50% DEI POSTI DISPONIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> Graduatorie del concorso ordinario 2016: si scorrono le graduatorie <u>per il 100%</u> dei posti e <u>fino al loro esaurimento</u>.¹ Graduatorie del concorso straordinario 2018 + fascia aggiuntiva² e Graduatorie del concorso ordinario 2020 (compresi gli idonei): <p>Se residuano posti dalle assunzioni da GM 2016 questi vanno, nel limite del contingente regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ alle graduatorie dello straordinario 2018 + eventuale fascia aggiuntiva <u>per il 50%</u> dei posti <u>residuati dalle assunzioni da GM 2016</u>; ✓ alle graduatorie dell'ordinario 2020 <u>per l'altro 50%</u> dei posti <u>residuati dalle assunzioni da GM 2016</u>. <p><u>ES. 10 posti residuati dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso 2016: 5 al concorso 2018 e 5 al concorso 2020 (in caso di posto dispari questi va al concorso 2020).</u></p>
CALL VELOCE	Si attiva la procedura della c.d. "Call veloce" <u>solo</u> se residuano posti dopo le procedure di cui sopra.
GPS I FASCIA SOSTEGNO	Per <u>i soli posti di sostegno</u> , e con riferimento alla singola provincia, si attinge alle graduatorie provinciali delle supplenze di I fascia <u>solo</u> qualora residuino ancora posti di sostegno dopo la "Call veloce".

¹ La graduatoria degli "idonei" (inizialmente triennale e poi quinquennale) è decaduta in tutte le Regioni.

² È un elenco-graduatoria in "coda" alla graduatoria dei vincitori ed idonei del concorso 2018 Scuola Infanzia e Primaria D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018. In tale fascia aggiuntiva hanno potuto iscriversi, entro il 17 luglio 2020, i docenti vincitori e idonei del concorso 2016 per la stessa o diversa regione rispetto a quella in cui erano presenti nella graduatoria di merito del concorso del 2016. Le fasce aggiuntive saranno utilizzate annualmente e fino al loro esaurimento. Non sono previsti nuovi inserimenti.

SCUOLA DI I E II GRADO

Come avvengono le assunzioni

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)	PER IL 50% DEI POSTI DISPONIBILI
GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI (GMRE)	<p style="text-align: center;">PER L'ALTRO 50% DEI POSTI DISPONIBILI</p> <ol style="list-style-type: none"> Graduatorie del concorso ordinario 2016: si scorrono le graduatorie <u>per il 100%</u> dei posti e <u>fino al loro esaurimento</u>³. Graduatorie del concorso straordinario 2018 + fascia aggiuntiva⁴ e Graduatorie del concorso ordinario 2020 (compresi gli idonei): Se residuano posti dalle assunzioni da GM 2016 questi vanno, nel limite del contingente regionale: <ul style="list-style-type: none"> ✓ alle graduatorie dello straordinario 2018 + eventuale fascia aggiuntiva <u>per il 60%</u> dei posti <u>residuati dalle assunzioni da GM 2016;</u> ✓ alle graduatorie dell'ordinario 2020 <u>per l'altro 40%</u> dei posti <u>residuati dalle assunzioni da GM 2016.</u> <p><u>ES. 10 posti residuati dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso 2016: 6 al concorso 2018 e 4 al concorso 2020 (in caso di posto dispari questi va al concorso 2020).</u></p> Graduatorie del concorso straordinario 2020: qualora residuino ancora posti, si scorrono le graduatorie del concorso straordinario 2020 fino al loro esaurimento e <u>nel limite dei posti previsti per tale concorso.</u>
CALL VELOCE	Si attiva la procedura della c.d. "Call veloce" <u>solo</u> se residuano posti dopo le procedure di cui sopra.
GPS I FASCIA SOSTEGNO	Per <u>i soli posti di sostegno</u> , e con riferimento alla singola provincia, si attinge alle graduatorie provinciali delle supplenze di I fascia <u>solo</u> qualora residuino ancora posti dopo la "Call veloce".

³ La graduatoria degli "idonei" (inizialmente triennale e poi quinquennale) è decaduta in tutte le Regioni.

⁴ La fascia "aggiuntiva" è un elenco-graduatoria in "coda" alla graduatoria dei vincitori ed idonei del concorso Scuola Secondaria D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018. In tale fascia aggiuntiva hanno potuto iscriversi, entro il 17 luglio 2020, i docenti vincitori e idonei del concorso 2016 per la stessa o diversa regione rispetto a quella in cui erano presenti nella graduatoria di merito del concorso del 2016. Le fasce aggiuntive saranno utilizzate annualmente e fino al loro esaurimento. Non sono previsti nuovi inserimenti.

PARTICOLARITA' I e II GRADO

CONCORSO STEM 2021 E 2022 (classi di concorso A020, A026, A027, A028 E A041)

A livello di singola regione e per le classi di concorso STEM, i vincitori del concorso STEM 1 (2021) precedono i vincitori del concorso STEM 2 (2022 - ordinario).

ATTENZIONE:

- ✓ In caso di esaurimento della graduatoria dello STEM 1, i vincitori del concorso STEM 2 precedono gli idonei del concorso STEM 1.
- ✓ In caso di esaurimento delle graduatorie dei vincitori sia dello STEM 1 che dello STEM 2, gli idonei dello STEM 1 precedono gli idonei dello STEM 2.

CONCORSO STRAORDINARIO BIS (POSTI VACANTI DELL'A.S. 2021/22)

I partecipanti al concorso, che entreranno nelle graduatorie di merito rispetto ai posti disponibili (circa 14.000), **saranno assunti a tempo determinato nell'a.s. 2022/23 e successivamente a tempo indeterminato nell'a.s. 2023/24**, previo superamento della prova finale del previsto percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova.

I posti **sono resi indisponibili per le operazioni di immissioni in ruolo a.s. 2022/23**, in quanto destinati all'assunzione a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle relative graduatorie di merito.

A tal fine gli Uffici Scolastici Regionali procedono alla quantificazione provinciale dei posti (**numerica e non per specifica sede**) e al relativo accantonamento.

ACCETTAZIONE RUOLO E SUCCESSIVA ALTRA PROPOSTA PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO

L'accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione (per stessa o altra classe di concorso o tipologia di posto).

Chi accetta l'assunzione in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023 e successivamente, anche dopo aver assunto servizio, riceve un'altra proposta di assunzione, sempre relativa all'anno scolastico 2022/2023, la può accettare.

Ciò è possibile:

- ✓ **indipendentemente dalla graduatoria da cui avviene la successiva nomina (GAE/Concorso/GPS I fascia sostegno);**
- ✓ **indipendentemente dalla tipologia di posto (comune/sostegno) o dalla classe di concorso (che potrebbe anche coincidere con quella di prima nomina);**
- ✓ **indipendentemente da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia o regione rispetto alla prima nomina).**

Eccezione: I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (titolo conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all'art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21), non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.

RINUNCE

<p>GRADUATORIE AD ESAURIMENTO</p>	<p>La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria ad esaurimento per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato e dalle relative graduatorie di Istituto di I fascia.</p> <p>NOTA BENE: <i>Nel caso in cui il rifiuto avviene per il sostegno (elenco che dipende dalle classi di concorso in cui si è inseriti in GAE) ciò non implica la cancellazione anche dal posto comune/classe di concorso correlata al sostegno.</i></p> <p>Si conserva titolo a rimanere nelle graduatorie ad esaurimento per le altre classi di concorso per cui si è iscritti o per altro posto comune nei casi di infanzia e primaria (es. nell'infanzia se si è rinunciato al ruolo dalla graduatoria della primaria e viceversa), nelle Graduatorie di merito di qualunque concorso e nelle GPS.</p> <p>In questi ultimi due casi il diritto a permanere riguarda anche l'eventuale classe di concorso/tipologia di posto per cui si è rinunciato alla nomina in ruolo da GAE.</p>
<p>GRADUATORIA CONCORSUALE (VINCITORI E IDONEI)</p>	<p>La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.</p> <p><i>es. se si rinuncia al ruolo per la A012 si permane nella graduatoria per posto di sostegno e naturalmente per altre eventuali tipologie di posto o classi di concorso in cui si è inseriti (es. A013).</i></p>
<p>FASCIA AGGIUNTIVA (D.M. n. 40/2020)</p>	<p>La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione esclusivamente dalla fascia aggiuntiva (es. se si è nella fascia aggiuntiva in Lombardia e si proviene da fascia concorso 2016 Calabria non si è depennati da quest'ultima se si rifiuta la proposta fascia aggiuntiva in Lombardia). Si conserva altresì titolo a permanere in tutte le altre graduatorie (GAE/GPS/GI/concorsuali).</p>
<p>CALL VELOCE</p>	<p>In caso di rinuncia si decade <u>esclusivamente</u> dalle procedure di chiamata.</p> <p>Per cui, il docente resta a pieno titolo nella graduatoria di provenienza e in tutte le altre graduatorie in cui è inserito (GAE/GPS/GI/concorsuali).</p>
<p>GPS I FASCIA SOSTEGNO</p>	<p>La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione esclusivamente dalla procedura di assunzione per l'a.s. 2022/23. Per cui, il docente resta a pieno titolo in tutte le altre graduatorie in cui è inserito (GAE- concorsuali) e resta altresì a pieno titolo anche nelle GPS/GI (compreso il posto di sostegno) ai fini della partecipazione alle supplenze per l'a.s. 2022/23 e 2023/24.</p>

CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE DOPO IL SUPERAMENTO DELL'ANNO DI FORMAZIONE E PROVA ASSUNTI DALL'A.S. 2020/21

A partire dall'a.s. 2020/21 l'immissione in ruolo comporta, **all'esito positivo del periodo di formazione e di prova**, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, **ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari**, per titoli ed esami, **di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo**.

Ai fini della cancellazione dalle graduatorie non è rilevante l'atto dell'immissione in ruolo, ma la conferma in ruolo che avviene, **all'esito positivo del periodo di formazione e di prova**, dal 1° settembre dell'anno successivo rispetto alla nomina in ruolo o comunque dell'anno in cui si è svolto il periodo di formazione e prova.

Pertanto:

✓ *Tutti i docenti immessi in ruolo l'1/9/22 (o anni precedenti) che hanno rinviato l'anno di prova all'anno scolastico 2022/23 non devono essere cancellati da nessuna graduatoria (comprese le GPS) in cui eventualmente sono inseriti e possono partecipare alle immissioni in ruolo o alle supplenze per l'a.s. 2022/23 entro il 31/8/22;*

✓ *Tutti i docenti immessi in ruolo l'1/9/22 (o anni precedenti) che hanno già sostenuto o che sosterranno il colloquio finale nell'a.s. 2021/22 non devono essere cancellati da nessuna graduatoria (comprese le GPS) in cui eventualmente sono inseriti e possono partecipare alle immissioni in ruolo o alle supplenze per l'a.s. 2022/23 entro il 31/8/22.*

**CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE DOPO IL SUPERAMENTO DELL'ANNO DI FORMAZIONE E PROVA
ASSUNTI FINO ALL'A.S. 2019/20**

<p>CONCORSO ORDINARIO DEL 2016 (DD.GG. N. 105, 106 E 107)</p>	<p>Il docente assunto in ruolo fino all'1/9/2019 è stato cancellato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ dalla relativa graduatoria di merito; ✓ da tutte le classi di concorso/tipologie di posto delle Graduatorie ad Esaurimento e relativa I fascia di istituto. <p>Conserva titolo ad essere nominato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per un'altra graduatoria del concorso ordinario del 2016; ✓ da qualsiasi altro concorso in cui era già inserito o si è inserito successivamente (es. 2018 o 2020); ✓ dalla I fascia GPS sostegno. <p>Nota bene: In quest'ultimi casi la nomina in ruolo può avvenire sia per la stessa che per diversa classe di concorso/tipologia di posto rispetto a quella di immissione in ruolo.</p>
<p>CONCORSO STRAORDINARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 2018 (D.D.G. 85/2018)</p>	<p>Il docente assunto in ruolo fino all'1/9/2019 è stato cancellato, all'atto del superamento dell'anno di formazione e prova, da ogni altra graduatoria, di merito o a esaurimento (compresa la I fascia di istituto), e confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.</p> <p>Conserva titolo ad essere nominato ai fini dell'assunzione in ruolo dalla I fascia GPS sostegno o da altre graduatorie di merito in cui si è inserito successivamente al superamento dell'anno di formazione e prova.</p>
<p>CONCORSO STRAORDINARIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 2018 (D.D.G. 1546/2018)</p>	<p>Il docente assunto in ruolo fino all'1/9/2019 è stato cancellato, all'atto della immissione in ruolo, da tutte le altre graduatorie di merito e ad esaurimento (compresa la I fascia di istituto), e confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.</p> <p>La cancellazione ha riguardato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ eventuali altre graduatorie dello stesso concorso 2018; ✓ le graduatorie ad esaurimento e relativa I fascia di istituto. <p>Conserva titolo ad essere nominato ai fini dell'assunzione in ruolo dalla I fascia GPS sostegno o dalle graduatorie di merito di altri concorsi (es. 2016 o 2020) anche per la stessa tipologia di posto.</p>
<p>GRADUATORIE AD ESAURIMENTO</p>	<p>Il docente assunto in ruolo fino all'1/9/2019 è stato cancellato da tutte le altre graduatorie ad esaurimento (posto comune e sostegno) compresa la I fascia di istituto.</p> <p>Conserva titolo ad essere nominato ai fini dell'assunzione in ruolo da qualunque altra graduatoria di merito (concorsi 2016-2018-2020 ecc.) o dalla I fascia GPS sostegno, in cui era già inserito o nella quale si è inserito successivamente, per la stessa o diversa classe di concorso/tipologia di posto.</p>

DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO (CON POSTICIPO DELLA DECORRENZA ECONOMICA DELLA NOMINA)

L'eventuale **differimento della presa di servizio per un giustificato motivo** (es. malattia o altri motivi documentabili) comporterà anche il differimento della decorrenza economica. L'art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato anche dall'art. 560 del Dlgs 297/94) prevede infatti che:

“La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.

Rientrano nei “giustificati motivi” di differimento della presa di servizio anche tutti quei casi in cui il docente abbia la necessità di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l’assunzione in ruolo (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali o comunque per tutti quei casi di incompatibilità previsti dalla norma.

In questi casi, però, **ad avviso della UIL scuola**, il differimento dovrebbe avere una durata corrispondente al tempo strettamente necessario al fine di eliminare la incompatibilità in essere al momento della presa di servizio, trascorso il quale se non si prende servizio, si decade dalla nomina.

Sono casi particolari per cui è sempre bene che il docente ne faccia richiesta, per tempo e dettagliatamente motivata, all’ATP/USR di riferimento e al dirigente scolastico della scuola in cui dovrà assumere servizio, finalizzata a posporre il perfezionamento del rapporto di lavoro per cause riconducibili all’incompatibilità in corso, e di accertarsi che tale richiesta sia accoglibile (su questo punto, infatti, non essendoci una chiara indicazione del Ministero, ci risulta che negli anni precedenti ci siano stati comportamenti difformi da parte degli Uffici scolastici nell’accettare o meno il differimento della presa di servizio per le cause appena elencate).

ATTENZIONE: ART. 18 COMMA 3 CCNL 2007 (ASPETTATIVA PER ALTRO LAVORO O PER SUPERARE UN PERIODO DI PROVA)

Il docente che **ha in essere un altro contratto di lavoro o comunque una attività che risulta incompatibile con il contratto a tempo indeterminato, non potrà fruire di tale aspettativa per rinviare l’assunzione in servizio all’anno scolastico successivo.** Tale aspettativa, infatti, è possibile ottenerla **solo dopo aver perfezionato il rapporto di lavoro presso la scuola** (perfezionamento che prevede che al momento dell’assunzione in servizio il docente non deve trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla norma).

ASSUNZIONE IN ASSENZA DELLA PRESA DI SERVIZIO

Esistono dei casi in cui il docente **può accettare la nomina in ruolo senza la necessità di alcuna presa di servizio**.

I docenti di seguito indicati devono essere considerati in effettivo servizio, al momento della accettazione della nomina, dal 1° settembre 2022, **senza la necessità che avvenga fisicamente la presa di servizio a scuola**:

✓ le docenti che non possono assumere servizio perché si trovano in maternità (congedo obbligatorio o interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione);

✓ i docenti che non possono assumere servizio perché al momento della nomina impegnati in attività proprie:

- del dottorato di ricerca;
- per borsa di studio post dottorato;
- per assegno di ricerca.

In questi ultimi casi il docente **deve necessariamente** essere collocato contestualmente in congedo straordinario (con o senza borsa) o in aspettativa non retribuita (assegno di ricerca) dal 1° settembre 2022 e **l'assunzione in ruolo è considerata valida a tutti gli effetti senza presa di servizio effettiva**.

In questi casi si consiglia ai docenti di contattare la scuola già al momento dell'assegnazione della sede e far subito presente la loro particolare situazione e non aspettare il 1° settembre.